

REGOLAMENTO GENERALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

PREMESSA

L'ESU di Padova, in attuazione della normativa statale e regionale sul diritto allo studio universitario, persegue l'obiettivo di offrire agli studenti la possibilità di riuscire negli studi universitari, di favorire la frequenza ai corsi e la regolarità degli studi, partecipando pienamente alla vita universitaria.

Le residenze universitarie sono pensate come un ambiente che offre agli studenti relazioni umane e soluzioni logistiche. L'ambiente così proposto è sostenuto dai principi di lealtà, responsabilità, dialogo, confronto, curiosità e vivacità culturale.

A tal fine l'ESU offre un ambiente dignitoso e confortevole, arricchito dalla diversità delle persone e delle proposte culturali offerte dall'Università, dalla città e dalle altre istituzioni dedicate allo studio universitario.

L'accesso alle residenze è principalmente riservato agli studenti con elevato merito negli studi, seppur in condizioni economiche che non permetterebbero altrimenti il sostenimento delle spese residenziali.

Le tariffe richieste agli studenti, in relazione al reddito e al merito, coprono solo una parte dei costi di gestione. Tale politica è resa possibile grazie al contributo economico della Regione Veneto.

Un corretto inserimento nella vita di comunità universitaria significa anche un impegno ad osservare le fondamentali norme di tolleranza, rispetto reciproco e partecipazione responsabile per il conseguimento degli obiettivi di crescita in termini di competenze relazionali, professionali e di qualità umana. L'ESU di Padova è impegnata nel mantenimento della sicurezza delle proprie strutture residenziali adeguandole alle norme antincendio e organizzando corsi di formazione/informazione per gli ospiti delle residenze.

Il presente regolamento dettaglia le norme di responsabilità comune nell'uso degli spazi e degli strumenti messi a disposizione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Accettazione dell'alloggio

Per accettare il posto alloggio è necessario presentare la seguente documentazione:

- I. attestazione pagamento della caparra di € 300,00 a favore di ESU di PADOVA, secondo le modalità e i termini previsti dal bando;
- II. documento di identità valido e consegna di una sua copia;
- III. codice fiscale e consegna di una sua copia;
- IV. 1 foto formato tessera (solo studenti prima immatricolazione);
- V. attestazione ISEE contenente indicatori ISEE/ISEEU – ISPE/ISPEU;
- VI. Certificato di idoneità psico-fisica per convivenza in comunità, per un periodo superiore il mese, certificata dal proprio medico di base o da struttura pubblica competente e, con data non anteriore a giorni 60 all'ingresso presso la residenza.
- VII. Atto di accettazione del posto alloggio e del presente "Regolamento Generale delle Residenze Universitarie" debitamente sottoscritto, ai sensi dell' art. 1341 del c.c.

Qualora non accetti il posto alloggio assegnato dall'ESU entro i termini previsti dal bando, l'ospite rinuncia al beneficio stesso per l'anno accademico di riferimento.

La presentazione incompleta della documentazione richiesta non consente l'assegnazione dell'alloggio. La mancata presa di possesso della stanza entro i termini indicati da bando, senza comunicazione scritta, comporta la perdita del posto alloggio e conseguentemente della caparra confirmatoria.

Art. 2

Assegnazione dell'alloggio

Prima dell'assegnazione dell'alloggio l'ospite riceve e sottoscrive il "verbale di consegna", contenente informazioni sullo stato dell'immobile, degli arredi, della stanza assegnata e degli spazi comuni. Entro quarantotto ore dall'assegnazione dell'alloggio l'ospite può segnalare in forma scritta al Responsabile della residenza eventuali non conformità rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna. In tal caso il Responsabile della residenza procederà alla verifica delle difformità riscontrate e all'aggiornamento del verbale di consegna. Segnalazioni effettuate oltre i termini consentiti non saranno prese in considerazione. La mancata sottoscrizione del "verbale di consegna" comporta l'automatica accettazione del buono stato di condizione dell'alloggio e degli arredi consegnati.

Con l'assegnazione del posto letto è garantito l'arredo convenzionale della stanza e il corredo da camera formato da coperte, copriletto, coprimaterasso e cuscino. Alla biancheria personale da camera (lenzuola - federe - asciugamani) provvederà l'ospite stesso.

Art. 3

Sicurezza degli ospiti

Lo studente, all'atto dell'ammissione, deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. L'ospite si impegna a partecipare alle attività formative e informative organizzate dall'ESU di Padova aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti in merito e secondo quanto prescritto dagli organi preposti. La mancata partecipazione ai Corsi sulla Sicurezza da parte degli ospiti prevede l'applicazione dell'art.18 del presente regolamento.

Art. 4

Utilizzo dell'alloggio

L'ospite ha diritto all'uso del posto letto nei termini e secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso. Egli si impegna a rispettare le normali regole di vita comunitaria. Il servizio di portineria, dove presente, potrà subire sospensioni in relazione all'andamento del calendario accademico e alla conseguente riduzione di presenze nelle Residenze. In caso di assenza del personale di portineria alcuni servizi e l'accesso ai locali comuni potranno non essere garantiti. Eventuali richieste di trasferimento potranno essere valutate dal Responsabile delle Residenze. In caso di accertata incompatibilità tra ospiti di una stessa unità abitativa o per motivi organizzativi, l'Azienda si riserva in ogni caso di effettuare trasferimenti d'ufficio ad altro alloggio o ad altra residenza.

Art. 5

Modalità di accesso per controlli e verifiche agli spazi assegnati

Per garantire il corretto utilizzo delle strutture, accertare le condizioni dell'alloggio ed effettuare altre eventuali verifiche, l'Azienda, attraverso propri incaricati, può avere accesso in ogni momento nell'alloggio. Gli interventi di ordinaria manutenzione, fatta eccezione per quelli che abbiano carattere d'urgenza, saranno di norma comunicati con un preavviso di 24 ore. Il controllo delle stanze sarà effettuato da parte del personale della Residenza nel corso dell'anno per verificarne pulizia, danni e riparazioni; verrà dato un preavviso di 24 ore.

Art. 6

Visite di persone estranee alla residenza

L'ospite può ricevere nella propria stanza, dalle ore 8.30 alle 23.00, persone estranee alla residenza, purché ciò non porti disturbo agli altri ospiti e avvenga nel rispetto delle disposizioni seguenti. Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità al personale di portineria dell'Azienda e depositare un documento di riconoscimento che gli verrà riconsegnato al termine della visita. L'ospite sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei in visita e risponderà personalmente delle inosservanze da loro compiute al presente regolamento.

Dalle **ore 23.00 alle ore 8.30** nessuna persona diversa dagli ospiti dovrà trovarsi nelle Residenze (stanze e spazi comuni). L'ESU non si assume alcuna responsabilità per danni alle cose e alle persone causati da terzi estranei agli ospiti delle Residenze.

Art. 7

Rinuncia al posto letto

La rinuncia al posto letto è consentita per validi e documentati motivi: in tal caso l'ospite dovrà presentarne richiesta scritta presso l'Ufficio Residenze Universitarie dell'Azienda **almeno trenta giorni prima** della partenza e comunque **non oltre il 28 febbraio**. Chiunque rinunci al posto assegnato dopo tale data dovrà pagare l'importo corrispondente all'intero periodo previsto dal bando di concorso, per non incorrere nell'esclusione dai benefici erogati dall'ESU per gli anni successivi. Per gli studenti afferenti ai programmi di mobilità internazionale, le modalità di rinuncia all'alloggio sono quelle stabilite all'art. 3 del contratto inviato al momento dell'accettazione dell'offerta.

Art. 8

Restituzione dell'alloggio

La stanza dovrà essere lasciata libera entro le ore 10 dell'ultimo giorno indicato nell'atto di accettazione. L'ospite si impegna a comunicare al Responsabile della Residenza, con un preavviso minimo di 7 giorni la data della propria partenza. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto, nel corso del quale l'ospite sottoscriverà il "verbale di restituzione" e consegnerà le chiavi della stanza. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone; in particolare: rimuovere la biancheria dal materasso, pulire a fondo mobili e pavimenti, bagni e cucine (compresi elettrodomestici) se presenti. In caso contrario la cauzione sarà trattenuta.

Art. 9

Svincolo del deposito cauzionale

La cauzione versata sarà svincolabile in seguito alla verifica dell'effettuata procedura di consegna dell'alloggio (stanza di pertinenza e locali comuni) da parte del personale di servizio e alla consegna delle chiavi e del materiale in dotazione da parte dell'ospite. La cauzione sarà restituita tramite bonifico bancario, al netto delle spese bancarie, sul conto indicato dall'ospite. Nel caso non siano stati comunicati i dati bancari la cauzione sarà restituita sotto forma di assegno non trasferibile.

Art. 10

Modalità di pagamento

L'ospite si impegna a pagare il corrispettivo previsto per l'alloggio per l'intero periodo di assegnazione in base ai differenti status e prezzi definiti dal bando di concorso e secondo le seguenti modalità:

I. Studenti idonei al concorso alloggi: pagamento in tre rate:

- la prima entro il 16 dicembre per un importo pari al 35% del corrispettivo annuo;
- la seconda entro il 28 febbraio per un importo pari al 35% del corrispettivo annuo;
- la terza a saldo, pari al 30% del corrispettivo annuo, entro il 30 aprile.

II. Altri utenti: pagamento mensile anticipato entro il giorno 5 di ogni mese.

Per ogni ritardato pagamento sarà applicata una mora pari a € 25,00. Se il ritardo del pagamento si protrarrà oltre i 30 gg si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa di € 50,00 come da art. 17.

Le tariffe sono mensili e non sono frazionabili; se l'ospite acquisisce la disponibilità dell'alloggio dopo il 16 del mese, la tariffa del primo mese verrà dimezzata. Nessuna riduzione sarà effettuata nel caso in cui l'alloggio sia messo a disposizione durante o prima del giorno 16 e nel caso in cui l'ospite liberi l'alloggio prima della fine del mese.

Nel caso in cui l'ospite termini gli studi prima della scadenza prevista dal bando di concorso gli sarà concesso di usufruire dell'alloggio fino alla scadenza prevista dal bando, previa richiesta scritta all'Ufficio Residenze Universitarie, con le modalità e i costi stabiliti dal Bando Concorso Alloggi.

DOVERI DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE

Art. 11

Responsabilità nell'utilizzo della stanza e delle attrezzature assegnate

L'ospite si impegna:

- a usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata. Egli è responsabile della propria camera, degli arredi che vi si trovano e dei danni eventualmente arrecati.

- a rispettare tutti i beni mobili e immobili di uso comune, compresi attrezzature e arredi, assumendosi, insieme agli altri ospiti, la **responsabilità personale e solidale** per i danni arrecati alle parti comuni dell'edificio che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art. 1588⁽¹⁾ del Codice Civile anche nel caso in cui l'autore del danno non sia identificabile.

Si ricorda inoltre che le utenze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acqua, energia elettrica, gas) sono comprese nella tariffa; eventuali consumi anomali, causati da comportamenti non corretti, saranno imputati agli ospiti secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art. 1588 del Codice Civile anche nel caso in cui l'autore dei consumi anomali non sia identificabile.

Art. 12

Modalità di liquidazione dei danni arrecati

Nel caso di eventuali ammanchi o danni riscontrati dall'ESU sul materiale assegnato e sulle strutture comuni, l'ospite dovrà rifondere l'importo corrispondente al valore o alla spesa di riparazione e/o sostituzione, secondo quanto riportato nella tabella allegata o, in difetto, secondo quanto stimato dal Responsabile della residenza, salvo conguagli. Il danno dovrà essere risarcito al Responsabile della residenza entro sette giorni dalla sua notifica.

Art. 13

Pulizie degli spazi assegnati

Le pulizie della stanza, dei servizi igienici e degli spazi interni all'appartamento sono a carico dell'ospite. Nel caso in cui la stanza sia trovata in condizioni di pulizia non accettabili, all'ospite saranno date 24 ore per pulirla, trascorse le quali l'Azienda potrà disporre l'esecuzione del servizio di pulizia all'interno delle stanze ad opera del proprio personale o mediante ditte esterne. In tal caso il costo del servizio sarà addebitato agli ospiti della stanza o dell'appartamento, suddividendo l'importo in parti uguali fra gli stessi. Il servizio dovrà essere pagato entro sette giorni dalla data della richiesta al Responsabile della residenza.

Art. 14

Interventi di manutenzione ed eventuali guasti

L'ospite può segnalare eventuali guasti o richiedere un intervento di manutenzione all'interno della propria stanza e degli spazi assegnati nell'apposito registro in portineria. Se il guasto dipende da errato o improprio utilizzo degli impianti da parte degli ospiti, il costo dell'intervento di riparazione sarà addebitato al responsabile del guasto sulla base dei costi indicati nella tabella reperibile sul sito dell'ESU che forma parte integrante del presente regolamento. Qualora non sia possibile attribuire una responsabilità individuale, il costo dell'intervento andrà suddiviso in parti uguali fra le persone alloggiate nell'unità abitativa.

DIRITTI DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE

Art. 15

Assemblea

Gli ospiti degli alloggi Esu esercitano i propri diritti di comunità studentesca tramite l'assemblea che si tiene in ogni singola struttura (Residenze Universitarie, gruppi di Appartamenti). Questa, per mezzo dei responsabili dei diversi settori, sovrintende alle attività culturali, ricreative e sportive che si svolgono all'interno degli alloggi stessi. L'assemblea è indetta in prima e seconda convocazione all'inizio di ciascun anno accademico ed è da ritenersi valida solo in presenza dell'adesione scritta di almeno il 51% degli ospiti; alle suddette riunioni non sono ammessi soggetti esterni, pena l'invalidità dell'incontro. Ad ogni seduta, prima dell'inizio dei lavori, i partecipanti devono provvedere alla nomina di un Presidente e di un Segretario, che a loro volta hanno il compito di stilare il verbale dell'incontro e di farlo pervenire al Responsabile della Residenza Universitaria.

Responsabili

L'Assemblea provvede ad eleggere i responsabili per le seguenti aree di attività, che possono essere svolte all'interno degli alloggi: sala PC, palestre e spazi adibiti ad attività sportive, biblioteche ed aule studio, cucine comuni, attività culturali e ricreative. I rappresentanti così scelti compongono la "Commissione Studentesca" che rappresenta a tutti gli effetti l'interlocutore del Responsabile della Residenza per le problematiche attinenti all'alloggio; i nominativi dei responsabili devono essere comunicati agli ospiti mediante esposizione nelle apposite bacheche e al Responsabile della residenza. L'incarico di responsabile di attività può essere revocato dall'Assemblea in qualunque momento, purché l'Assemblea provveda alla contestuale nomina di un nuovo responsabile.

Attività

Durante l'Assemblea i responsabili dei diversi settori possono presentare il programma dettagliato delle attività da svolgere nel corso dell'anno accademico. Il documento, eventualmente integrato da un preventivo di spesa, deve essere discusso e votato dall'Assemblea che può suggerire eventuali nuove proposte. Per trovare regolare assolvimento nell'ambito della disponibilità economiche, eventuali richieste di finanziamento devono essere presentate al Responsabile della Residenza entro il **30 novembre** di ogni anno per l'approvazione. **Il presente paragrafo non si applica per gli ospiti la cui permanenza sia stabilita da apposite convenzioni tra Esu di Padova e altri enti e per gli ospiti del servizio foresteria.**

Manifestazioni ed eventi

Ogni tipo di manifestazione deve concludersi entro le ore 23.00 per non arrecare disturbo agli altri ospiti e alla quiete pubblica. Eventuali deroghe all'orario dovranno essere autorizzate dal Responsabile della residenza previa richiesta scritta e validamente motivata degli organizzatori responsabili. Eventuali manifestazioni quali Tornei o Feste potranno essere autorizzate dal Responsabile delle Residenze previa presentazione di un programma dettagliato dell'evento corredato dell'elenco delle firme dei responsabili che risponderanno in solido di eventuali danni, sanzioni o altro.

SERVIZI AGLI OSPITI DELLE RESIDENZE

Art. 16

Uso degli spazi comuni

Le aule e gli spazi comuni sono a disposizione degli ospiti della residenza fatto salvo quando diversamente utilizzate dall'ESU di Padova. L'uso delle sale internet, delle cucine, delle palestre e delle lavanderie è riservato esclusivamente agli ospiti della residenza. Gli spazi comuni sono di norma utilizzati fino alle ore 23.00. Eventuali deroghe a tale termine dovranno essere autorizzate dal Responsabile della residenza su richiesta dei responsabili. Ai fini della necessaria approvazione, eventuali assemblee dovranno essere richieste dai promotori al Responsabile della residenza, in forma scritta e sottoscritta, con un preavviso di almeno sette giorni, specificando l'ordine del giorno. Possono parteciparvi solamente gli ospiti della residenza nella quale viene organizzata l'assemblea.

Lavanderia e stireria

In alcune residenze sono a disposizione lavatrici ed asciugatrici che funzionano con gettone a carico dell'utente. Affinché tutti possano usufruire comodamente di questo servizio, è necessario che le lavatrici vengano utilizzate per quantitativi adeguati di biancheria e che vengano liberate alla fine di ogni ciclo di lavaggio. L'utilizzo è riservato ai soli ospiti della Residenza.

Servizio cucine

Alcune residenze sono dotate di locali cucina, comuni e/o in camera, attrezzati con piani di cottura, lavelli, frigoriferi, armadietti ecc. La pulizia delle cucine comuni è a carico degli utenti. Ciascun ospite deve provvedere ai propri utensili

(pentole, piatti, posate...), così come ai detersivi e al materiale per la pulizia. Le cucine devono sempre essere lasciate in ordine, pulite e sgombre da stoviglie sporche; forni, fornelli e altri elettrodomestici devono sempre essere lasciati puliti. **Si ricorda di non lasciare mai fornelli accesi incustoditi.** I frigoriferi devono essere puliti e scongelati regolarmente e liberati da cibo scaduto così da evitare spiacevoli odori.

Rifiuti – Raccolta Differenziata

Nelle Residenze si realizza la raccolta differenziata dei rifiuti. Dove ci sono cucine comuni, la rotazione dei sacchi viene curata dal personale, mentre la collocazione differenziata deve essere eseguita dagli studenti. Nelle residenze dove le cucine sono in camera o in appartamento, la raccolta differenziata è totalmente a carico degli ospiti. I rifiuti devono essere raccolti da ciascun ospite all'interno della propria stanza e conferiti negli appositi raccoglitori posti all'esterno della residenza, nessun rifiuto deve essere lasciato negli spazi comuni o nei corridoi, pena l'applicazione dell'art. 18 del presente regolamento.

Servizio telefonico in entrata e uscita

Il telefono ha la selezione passante alle camere. Durante gli orari di chiusura della portineria non vengono inoltrate telefonate. Le chiamate verso l'esterno sono possibili con carte telefoniche prepagate "a codice".

Servizio computer e stampante

Alcune residenze, sono dotate di locali computer, l'accesso ai quali, insieme all'utilizzo delle attrezzature presenti, è disciplinato da apposite norme. L'ESU mette a disposizione degli studenti la possibilità di connessione ad internet: tutto ciò è giustificato dalle esigenze di studio degli ospiti, che solo a questo fine potranno farne uso. In caso di utilizzo scorretto e illecito, il servizio sarà disattivato.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 17

Modalità di applicazione delle sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti:

- a) sanzione pecuniaria
- b) richiamo scritto con valore di diffida e connessa sanzione pecuniaria;
- c) revoca del posto alloggio.

I. Nel caso di sanzione pecuniaria il Responsabile della residenza, o il Dirigente DSU o un suo delegato, consegna un verbale di contestazione con raccomandata a mano presso la residenza universitaria dove è alloggiato l'ospite o, nel caso di irreperibilità, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all'atto dell'accettazione del posto. L'ospite, entro sette giorni dalla notifica, dovrà provvedere al pagamento della sanzione presso il Responsabile della residenza. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora di € 25,00.

II. Nel caso di richiamo scritto con valore di diffida il Responsabile della residenza, o il Dirigente DSU o un suo delegato, consegna il richiamo scritto con raccomandata a mano presso la residenza universitaria dove è alloggiato l'ospite o, nel caso di irreperibilità, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all'atto dell'accettazione del posto letto. L'ospite, entro sette giorni dalla notifica, dovrà provvedere al pagamento della sanzione presso il Responsabile della residenza. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora di € 25,00.

III. Nel caso di revoca del posto alloggio il Responsabile della residenza, o il Dirigente DSU o un suo delegato, invia al Direttore generale dell'ESU di Padova un rapporto in merito alla violazione e consegna contestualmente comunicazione scritta all'ospite interessato. Il Direttore generale revoca con effetto immediato e automatico il posto alloggio con proprio provvedimento, che sarà notificato all'ospite con raccomandata a mano presso la residenza universitaria dove è alloggiato o, nel caso di irreperibilità, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all'atto dell'accettazione del posto.

Le diffide pervenute ad ospiti delle residenze negli anni accademici precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, se non hanno comportato la revoca del posto alloggio, hanno significato di "Richiamo scritto con valore di diffida". E' facoltà dell'ESU, in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie nei termini previsti, rivalersi per l'importo e per la relativa mora sul deposito cauzionale consegnato dall'ospite.

Art. 18

Obblighi la cui violazione comporta sanzioni pecuniarie

L'ospite, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 50,00 per ognuno degli obblighi elencati di seguito (cui si sommano gli eventuali danni), si impegna a:

- a) rispettare le regole fissate dall'Azienda per l'utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli spazi e degli impianti sportivi, ricreativi e culturali messi a disposizione degli ospiti;
- b) rispettare le modalità di ingresso di visitatori estranei alla residenza negli orari consentiti;
- c) non collocare materiale ingombrante negli spazi comuni e nelle stanze;

- d) non collocare sui terrazzi e sui davanzali oggetti ingombranti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o la cui posa sia vietata da regolamenti comunali o condominiali vigenti;
 - e) non gettare dai davanzali o dai terrazzi acqua o altri materiali che possano recare danno ai locali o costituire pericolo per gli ospiti e per i passanti; non gettare nei condotti di scarico di lavabi, wc, ecc. materiali che possano otturarne le tubazioni;
 - f) non asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze, né procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro degli arredi in assenza di autorizzazione scritta del Responsabile della residenza;
 - g) risarcire i danni arrecati alle strutture secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12;
 - h) versare l'importo dei servizi e degli interventi di cui agli articoli 13 e 14 secondo i termini ivi previsti.
 - i) pagare la retta non oltre i 30gg dopo la scadenza della stessa
 - j) raccogliere e differenziare i rifiuti e conferirli negli appositi contenitori all'esterno della residenza
- Il ripetersi della violazione di uno o più dei precedenti obblighi durante la carriera universitaria dell'ospite comporta l'applicazione dell'art. 19.

Art. 19

Obblighi la cui violazione comporta richiamo scritto con valore di diffida

All'ospite verrà notificato un richiamo scritto con l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 10000 per ognuno degli obblighi elencati (cui si sommano gli eventuali danni), nei seguenti casi:

- a) negligenza nel tenere in ordine e puliti gli spazi assegnati;
- b) disturbo agli ospiti e ai vicini. In particolare, dopo le ore 23.00 e prima delle ore 8.30 sono vietati canti, suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo. Nelle restanti ore della giornata l'utilizzo di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici o similari e il comportamento generale devono essere tali da non arrecare disturbo;
- c) comportamento non corretto nei confronti del personale dell'alloggio e degli altri ospiti;
- d) ospitalità di estranei nell'alloggio assegnato al di fuori degli orari consentiti;
- e) uso nella stanza assegnata di **fornelli elettrici o a gas**, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti dall'Azienda o autorizzati per iscritto dal Responsabile della residenza;
- f) tenere all'interno della struttura animali di qualsiasi tipo (ad eccezione di cani guida per non vedenti);
- g) violazioni reiterate di uno o più degli obblighi di cui all'art. 17.

Qualora durante la carriera universitaria dell'ospite venga effettuato un secondo richiamo scritto, si procederà all'applicazione del successivo Art. 20.

Art. 20

Obblighi la cui violazione comporta la revoca automatica del posto letto

Il posto letto viene revocato all'ospite in forma immediata e automatica nei seguenti casi:

- a) cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga;
- b) cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza;
- c) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge;
- d) mancato pagamento della retta secondo le modalità previste all'Art. 10 e mancata liquidazione delle somme dovute per spese e/o sanzioni di cui agli articoli 11, 17, 18 e 19;
- e) dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dell'ospite;
- f) mancato utilizzo del proprio alloggio per un mese consecutivo, in assenza di gravi e comprovati motivi (malattia dell'ospite e/o dei familiari, servizio di leva, soggiorno di studio presso altra sede universitaria italiana o straniera, tesi di ricerca in altra città, regione, nazione ecc.
- g) comportamenti contrari all'ordine pubblico (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione al di fuori degli orari consentiti a feste o manifestazioni non autorizzate che comportino il disturbo della quiete pubblica).
- h) modifiche, danneggiamenti o adattamenti agli impianti (elettrico, di riscaldamento, antincendio, di condizionamento ove presente), verniciature, tinteggiature;
- i) violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'ospite in più di un richiamo scritto di cui all'articolo 19, durante il corso degli studi;

Del fatto verrà data comunicazione alle Autorità Accademiche.

La revoca del posto alloggio implica l'esclusione dal concorso alloggi per gli anni accademici successivi. Nel caso in cui non lasci l'alloggio secondo le modalità e i termini previsti nella comunicazione di revoca, l'ospite sarà escluso anche dall'accesso al servizio di ristorazione.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 21

Informativa sulla privacy degli ospiti

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali di cui alla legge n. 390/1991, alla legge regionale n. 8/1998, alle determinazioni regionali in materia, al regolamento generale delle residenze universitarie. I dati raccolti presso l'interessato dal personale in servizio incaricato sono comunicati, ai sensi della legge 191/1978, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. A garanzia

degli utenti e del patrimonio, presso ogni residenza è in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lvo. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ESU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. Responsabile del trattamento è il Responsabile delle Residenze Universitarie.

Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale afferente l'Ufficio Residenze Universitarie, dal Responsabile della residenza e, per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal personale incaricato dell'Esu. Tali dati possono comunicati, dietro formale richiesta, all'Autorità giudiziaria o di polizia.

Con la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio l'ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell'ESU di Padova e siano utilizzati dall'ESU per le proprie attività istituzionali, promosse e/o organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di "privacy".

Art. 22

Rimandi

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento l'ospite e l'Azienda sono comunque soggetti alle norme di legge vigenti in materia. In particolare sono soggetti all'Art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59⁽²⁾, convertito con modificazioni nella legge 18.05.1978 n. 191, che prevede l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone a qualsiasi titolo alloggiate.

Il sottoscritto.....prende atto e accetta specificatamente, per quanto occorra anche ai sensi dell'art. 1341⁽³⁾ codice civile, gli articoli 9,11,12,13,15,16,17,18 del Regolamento relativi alle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi ivi contemplati, accettando in particolare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste.

Padova

In fede

⁽¹⁾ Codice Civile - Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti, 1256 e seguenti). E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

⁽²⁾ Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191 - Art. 12

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706

⁽³⁾ Codice Civile - Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.